

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI – CASA FAMIGLIA DI TAIPANA APS TAIPANA (UD)**

### **Art. 1 – Denominazione, sede e durata.**

**1.1.** È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, un'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE ANZIANI – CASA FAMIGLIA DI TAIPANA APS" (di seguito: Associazione), con sede legale in Taipana (UD), fraz. Taipana n. 46 e con durata illimitata.

### **Art. 2 – Scopi, finalità e attività.**

**2.1.** L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

**2.2.** L'Associazione ha la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

**2.3.** In particolare, l'Associazione gestisce servizi e strutture a ciclo residenziale per attività socioassistenziali e sociosanitarie ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 6/2006, nel contesto di una residenza da reputarsi già funzionante ai sensi dell'art. 8, D.P.Reg. n. 0144/2015 in quanto autorizzata al funzionamento ai sensi del D.P.G.R. n. 83/1990.

**2.4.** Il servizio residenziale è organizzato funzionalmente come comunità a carattere familiare, destinato alla convivenza di persone adulte, in relazione alla disponibilità dei posti, che presentino problematiche omogenee o compatibili e che non possano o intendano vivere autonomamente presso il loro domicilio o i loro familiari o che non possano usufruire di servizi alternativi al ricovero o, ancora, che presentino condizioni psico-fisiche assimilabili a quelle geriatriche per le quali non sussistano sul territorio altre modalità di assistenza adeguate.

**2.5.** Il servizio è prevalentemente destinato ad anziani e/o portatori di handicap con un livello lieve o medio di non autosufficienza. Le attività svolte dall'Associazione rientrano, per un tanto, tra quelle di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e lett. q), del D.Lgs. n. 117/2017.

**2.6.** Le finalità sopra indicate verranno perseguite anche attraverso l'intervento dei soci nei servizi sottoindicati, atti a garantire la funzionalità e gli obiettivi della struttura, quali: giardinaggio, piccole opere di riparazione e falegnameria, aiuto alla somministrazione dei pasti, aiuto alle piccole pulizie, preparazione e predisposizione di oggettistica ed addobbi in caso di eventi ed altro. Dette attività sono prestate dai soci, compatibilmente con il proprio stato di salute, in forma volontaria, libera e gratuita.

**2.7.** Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

### **Art. 3 – Ammissione e numero degli associati (soci ospiti).**

**3.1.** Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

**3.2.** Possono far parte dell'Associazione tutte le persone anziane che ne facciano richiesta scritta, aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente Statuto, avuto particolare riguardo alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) situazione economica precaria;
- b) mancanza di una propria abitazione;
- c) mancanza di sostegni parentali;
- d) portatori di handicap o bisognosi di assistenza.

**3.3.** Le condizioni anzidette risultano elencate in ordine di priorità ai fini della formazione di eventuali graduatorie, nel solo caso in cui vi siano delle domande di associazione superiori, per numero, alla capienza delle strutture. A parità di graduatoria avranno precedenza i soci residenti nel Comune di Taipana da almeno due anni. Un tanto non rappresenta una limitazione all'ammissione degli associati basata sulle condizioni economiche, né una procedura selettiva di natura discriminatoria, ma una soluzione – meramente eventuale – per il caso di domande di ammissione esorbitanti per numero.

**3.4.** La richiesta di ammissione dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti del richiedente, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

**3.5.** Sull'ammissione dei soci all'Associazione decide il Consiglio Direttivo, il quale potrà sentire il medico di base per quanto concerne l'aspetto sanitario e l'assistente sociale di riferimento per la valutazione della situazione complessiva sotto il profilo sociale, economico e familiare. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

**3.6.** La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo, ove non intenda accogliere la richiesta, deve comunicare all'interessato la deliberazione di rigetto della richiesta di ammissione, entro il termine di 60 giorni, motivandola adeguatamente. Qualora la richiesta non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

**3.7.** È previsto un periodo di accoglimento temporaneo di tre mesi, dovendosi verificare l'idoneità del nuovo ospite alla vita comunitaria.

#### **Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati.**

**4.1.** I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere degli organi associativi, nonché di effettuare il pagamento della quota associativa mensile.

**4.2.** Le quote associative, che dovranno essere versate mensilmente dai soci, saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, saranno di tipo differenziato e definito come segue:

- a) verrà stabilita una quota base da considerare come importo minimo per tutti i soci;
- b) i Soci che non risultassero residenti nel Comune di Taipana (UD), da almeno due anni, all'atto dell'adesione all'Associazione corrisponderanno un importo fino al massimo del 40% (quaranta per cento) superiore alla quota base.

**4.3.** La quota associativa dovrà essere versata anticipatamente, entro la prima decade di ciascun mese di scadenza, mediante bonifico bancario o postale e con beneficiario l'Associazione.

**4.4.** I nuovi soci dovranno, prima dell'ingresso in struttura, versare, oltre alla quota associativa prevista, una cauzione pari ad una mensilità; detta cauzione verrà restituita al momento della fuoriuscita dall'Associazione.

**4.5.** Ove i soci non possedessero la disponibilità finanziaria sufficiente per assicurare il pagamento della quota base mensile, il versamento o l'integrazione del versamento dovrà essere assicurato dai parenti eventualmente obbligati, oppure dall'Amministrazione comunale competente.

**4.6.** All'atto della richiesta di ammissione e per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'Associazione, con aggiornamenti annuali, i soci dovranno mettere a disposizione della stessa tutti i dati di carattere sanitario, reddituale e patrimoniale.

**4.7.** Il Consiglio Direttivo potrà stabilire delle rette differenziate anche qualora ciò risulti giustificato da una maggiore o minore fruizione di taluni servizi.

**4.8.** Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali con diritto di voto. Essi hanno il diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione, frequentare i locali dell'Associazione e beneficiare dei servizi resi all'interno delle strutture, nonché di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione.

**4.9.** È esclusa la possibilità di trasferire, a qualsiasi titolo, la quota associativa.

#### **Art. 5 – Perdita della qualifica di associato.**

**5.1.** La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

**5.2.** L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Colui che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

**5.3.** L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, nonché l'associato che perda i requisiti di cui al punto 2.4. e/o al punto 2.5. potrà essere escluso dall'Associazione con delibera motivata del Consiglio Direttivo, anche avuto riguardo a quanto previsto al punto 3.2. e al punto 3.5.. Il Consiglio Direttivo, in caso di esclusione dell'associato, incaricherà il Presidente di notificare per iscritto il provvedimento di esclusione e di conseguente dismissione del socio ospite, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di giorni 15 e, eventualmente, ricorrere all'autorità giudiziaria entro i termini di legge.

**5.4.** L'esclusione dell'associato può essere deliberata anche nel caso in cui lo stesso si renda responsabile di attività lesive della funzionalità e del prestigio dell'Associazione.

**5.5.** Nel caso di esclusione dell'associato, i familiari civilmente obbligati o chi per essi saranno chiamati a provvedere e a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, una più idonea sistemazione all'associato escluso.

**5.6.** Nel caso di recesso, morte o esclusione dell'associato non sorgerà alcun diritto alla restituzione delle quote versate, né sarà attivabile alcuna pretesa – nemmeno restitutoria – che abbia riguardo al patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 6 – Organi.**

**6.1.** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, ove nominato;
- il revisore legale dei conti, ove nominato.

**6.2.** Tutte le cariche sociali, ad esclusione di quelle relative all'organo di controllo e al revisore legale dei conti, si intendono onorate a titolo gratuito. È previsto il rimborso delle spese vive sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e purché debitamente documentate.

#### **Art. 7 – Assemblea dei soci.**

**7.1.** I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività per l'esercizio in corso e per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

**7.2.** Il bilancio di previsione ed il programma di attività verrà predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

**7.3.** I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora motivi gravi o urgenti lo richiedano e, in particolare, qualora venga a mancare il numero legale degli associati, in caso di dimissioni o cessazione dell'incarico per altri motivi del Presidente o di un altro dei componenti del Consiglio Direttivo, alla cui sostituzione si dovrà provvedere entro 3 mesi dalla data di comunicazione delle dimissioni o dell'avvenuta cessazione dell'incarico.

**7.4.** I soci sono inoltre convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.

**7.5.** La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, spedita e/o portata a conoscenza, anche mediante affissione in luogo di comune accesso, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

**7.6.** Ogni associato che risulti iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto. Ciascun associato ha un voto. I soci possono intervenire in Assemblea personalmente ovvero a mezzo di delegato, che non potrà tuttavia detenere più di una delega. La delega deve essere rilasciata per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione.

**7.7.** L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – in proprio o per delega – di almeno 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza con la presenza – in proprio o per delega – di almeno 1/5 dei soci.

**7.8.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, in relazione a quanto deciso dal Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel Regolamento dei lavori assembleari.

**7.9.** Sono competenze inderogabili dell'Assemblea dei soci:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- la deliberazione di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- la deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

**7.10.** L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero da altra persona anche non socia che l'Assemblea intendesse nominare.

**7.11.** L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo con le seguenti modalità: risulteranno eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, la precedenza spetta al candidato più anziano di età. Ciascun socio – o suo delegato – potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere.

#### **Art. 8 – Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).**

**8.1.** L'organo di amministrazione dell'Associazione, denominato Consiglio Direttivo, è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri, eletti tra i soci. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**8.2.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci. Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

In particolare provvede a:

- eleggere tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, i quali durano in carica sino alla scadenza del mandato di Consigliere; essi sono rieleggibili;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio di previsione con definizione delle quote sociali annuali e delle rette mensili, nonché della programmazione economica dell'esercizio;
- redigere il programma di attività per l'anno sociale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre gli eventuali Regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare all'Assemblea dei soci;
- predisporre, in genere, gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e organizzare l'attività amministrativa e statutaria dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

**8.3.** Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di una volta all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri, mediante avviso da inviarsi al domicilio di ogni Consigliere con lettera raccomandata o con altro mezzo ritenuto idoneo ad attestare il ricevimento della comunicazione.

**8.4.** L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, subentreranno di diritto ai dimissionari i primi candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti ricevuti nel corso dell'elezione; nel caso di parità sarà preferito il più anziano di età.

**8.5.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

**8.6.** Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**8.7** il Consiglio direttivo ha la facoltà di invitare alle riunioni professionisti e/o esperti anche esterni per la trattazione di argomenti e/o problematiche di carattere tecnico.

#### **Art. 9 – Presidente.**

**9.1.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca – per gravi motivi – decisa dall'Assemblea dei soci. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

**9.2.** Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Spetta, altresì, al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- vigilare sul corretto funzionamento dell'Associazione;
- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- autorizzare tutte le spese, comprese quelle eccedenti l'ordinaria amministrazione, previo nulla osta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può adottare eventuali provvedimenti a carattere d'urgenza, riferendo poi al Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere convocato quanto prima, ovvero non oltre il quinto giorno dalla data in cui l'urgenza si è presentata.

**9.3.** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 10 – Organo di controllo.**

**10.1.** L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

**10.2.** I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**10.3.** L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

**10.4.** I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 11 – Revisore legale dei conti.**

**11.1.** Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 12 – Segretario.**

**12.1.** Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cercando di individuare la persona che, per capacità e competenza, possa dare un maggiore affidamento in tale funzione. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 – Verbali.**

**13.1.** Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono raccolti in ordine cronologico, distintamente per i due organi, a cura del Segretario.

#### **Art. 14 – Patrimonio.**

**14.1.** Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**14.2.** L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività anche da fonti diverse dalle quote associative, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, libere contribuzioni effettuate da privati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

**14.3.** Le uscite riguarderanno principalmente: la spesa del personale (compresi tutti gli oneri, diretti ed indiretti, previsti dalla legge e dal rapporto di lavoro), gli acquisti di beni e servizi, le manutenzioni ordinarie, le eventuali manutenzioni straordinarie, le quote di ammortamento, eventuali contributi ad altri enti o associazioni aventi finalità socioassistenziali, gli altri oneri generali.

**14.4.** Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dagli avanzi di gestione e da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia legittima titolare.

#### **Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili.**

**15.1.** Ai fini di cui al precedente art. 14, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 16 – Bilancio di previsione e Bilancio d'esercizio. Informativa sociale.**

**16.1.** Il Bilancio di previsione riporta tutte le entrate che si ipotizza di poter realizzare e tutte le spese che si prevede di dover sostenere nel corso dell'esercizio, sulla base del Programma di attività. Sono indicate inoltre, separatamente, le somme ancora da riscuotere e quelle ancora da pagare al 31 dicembre dell'anno precedente.

**16.2.** Il Programma di attività indica ed illustra le iniziative alle quali si intende dare attuazione con i fondi a disposizione.

**16.3.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**16.4.** L'Associazione deve redigere il **Bilancio d'esercizio** formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione abbia dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

**16.5.** Il bilancio viene predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità alla modulistica di legge e, quindi, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il bilancio deve, poi, essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

**16.6.** L'eventuale saldo attivo di amministrazione può essere utilizzato per far fronte a nuove iniziative o a maggiori spese soltanto dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci.

**16.7.** Ove l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti di legge, essa deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

#### **Art. 17 – Libri sociali obbligatori.**

**17.1.** L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo;

dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

**17.2.** Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà in tal senso – in assenza di giustificati motivi ostativi – mettendo a disposizione la relativa documentazione entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

#### **Art. 18 – Volontari.**

**18.1.** I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**18.2.** L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

**18.3.** La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

**18.4.** L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 19 – Lavoratori.**

**19.1.** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, fermo restando che il numero

dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

**19.2.** In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti di legge, il loro trattamento normativo ed economico non dovrà essere inferiore a quello previsto nei contratti collettivi (di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015) e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il Consiglio Direttivo dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 20 – Modifica dello Statuto.**

**20.1.** Il presente Statuto potrà essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, soltanto con una deliberazione dell'Assemblea dei Soci approvata con i voti della maggioranza assoluta dei soci.

#### **Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.**

**21.1.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci avente ad ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

**21.2.** In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea in sede di scioglimento.

**21.3.** L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 22 – Rinvio.**

**22.1.** Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE